



**CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA
INTEGRATIVA
ACCORDO ANNO 2012**

Premesso che:

- a) negli incontri tenutisi in data 18/4 – 10/5 – 24/5 e 31/5/2012 le parti negoziali della delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo decentrato integrativo per il corrente anno 2012;
- b) il Revisore dei Conti ha certificato, in data 12/6/2012, la compatibilità dei costi con le risorse stanziare e disponibili ed il rispetto dei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale ed i limiti di spesa di personale delle vigenti disposizioni, ai sensi dell'art. 40 bis, comma 3, del D. Lgs. 165/2001;
- c) la Giunta dell'Unione, con deliberazione in data 13/6/2012 n. 14, ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'accordo;

Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica sottoscrive l'allegato accordo decentrato integrativo per l'anno 2012.

Borgaro Torinese, 25/06/2012

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE
TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
Dott. Stefano MAGGIO

UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA

VERBALE N.1/2012

In data 31 maggio 2012, alle ore 13,00, presso la Sala Consigliare del Comune di Settimo Torinese ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica, come costituita con deliberazione della Giunta dell'Unione e la delegazione trattante di parte sindacale, come da convocazione di prot. 1740 del 28/5/2012.

Risultano presenti:

- **Per delegazione trattante di parte pubblica:**

MAGGIO dott. Stefano - Presidente

SUGLIANO dott.ssa Ulrica

assente

- **Delegazione trattante di parte sindacale:**

R.S.U.:

Mattiello Roberto

Graziano Giuseppina

Massa Maurizio

ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI:

CGIL – FP : Esposto Massimo, Mecca Vittorio

CISL-FPS

UIL – FPL : Cutaia Maurizio

DICCAP

SULPM : Pagliasso Serena

Si richiama l'accordo sindacale sottoscritto in data 10/5/2012 tra l'Unione e le OO.SS. nonché quanto stabilito nelle successive riunioni tenutesi in data 24/5/2012 e in data 31/5/2012.

Si prende atto che:

con determinazione dirigenziale assunta in data odierna sono state quantificate le risorse trasferite dagli Enti di provenienza del personale (Comuni di Borgaro, Caselle, San Benigno, San Mauro, Settimo e Volpiano) così come previsto nell'accordo sindacale sottoscritto il 10/5/2012 rapportando le stesse, per il corrente anno 2012, al periodo dal 15 marzo al 31 dicembre (9,5 dodicesimi) cioè a decorrere dalla data di trasferimento della funzione della polizia locale e del distacco del relativo personale da parte dei Comuni costituenti l'Unione, nonché l'implementazione dell'Unione con proprie risorse .

Le risorse a disposizione sono così quantificate:

- € 454.894,30 per le risorse decentrate
- € 26.085,42 per buoni pasto
- € 36.053,93 per lavoro straordinario
- € 66.000,00 implementazione dell'Unione.

Le parti concordano quanto segue:

REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Le parti sottoscrivono la regolamentazione del diritto di sciopero allegato al presente contratto decentrato.

REPERIBILITA'

È istituito il servizio di reperibilità del Comando di Polizia Locale. Le parti sottoscrivono l'allegato disciplinare.

BUONI PASTO

Ai sensi degli artt. 45 e 46 del CCNL 14/9/2000 e successive integrazioni e modificazioni, è istituito il servizio di mensa mediante attribuzione al personale di buoni pasto, disciplinati come riportato nell'allegato al presente contratto decentrato che le parti sottoscrivono.

La spesa dei buoni pasto è quantificata in via presunta per un importo pari ad € 85.210,81.

STRAORDINARI

Le risorse da destinarsi al lavoro straordinario per la funzione della polizia locale, per il periodo 15/3 – 31/12/2012, sono quantificate in complessivi € 36.053,93 pari alle risorse trasferite dagli enti costituenti l'Unione.

RICORRENZA DEL SANTO PATRONO

Ai sensi dell'art. 18 comma 6 del CCNL 6/7/1995, è da considerarsi giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente in distacco presta effettivamente servizio (Comune sede della Sezione/Ufficio presso cui il dipendente è formalmente assegnato), indipendentemente dal Comune distaccante. In tale giornata l'orario sarà stabilito tenendo conto delle modalità di svolgimento delle feste patronali dei singoli Enti e sarà retribuita con le modalità di cui infra Feste comandate.

La giornata festiva del Santo Patrono, per l'anno 2012 è così individuata, per ogni Comune costituente l'Unione:

dipendenti in servizio a:	
BORGARO	lunedì 24 settembre
CASELLE	lunedì 17 settembre
SAN BENIGNO	lunedì 9 luglio
SAN MAURO	martedì 18 settembre
SETTIMO	lunedì 3 settembre
VOLPIANO	venerdì 29 giugno
frazione Mappano	in relazione al Comune distaccante

FESTE COMANDATE

Nelle feste comandate il servizio sarà prestato per n. 4 ore (indicativamente dalle 8,30 alle 12,30) e sarà conteggiato come straordinario seguendone la relativa disciplina per quanto riguarda il pagamento o il recupero.

Le feste comandate sono così individuate:

capodanno	1° gennaio
epifania	6 gennaio
pasqua	
lunedì dell'angelo	
festa della liberazione	25 aprile
festa del lavoro	1° maggio
festa della repubblica	2 giugno
assunzione	15 agosto
ognissanti	1° novembre
immacolata concezione	8 dicembre
natale	25 dicembre
santo stefano	26 dicembre
festa patronale	

DESTINAZIONE RISORSE DECENTRATE

Le risorse del fondo risorse decentrate complessivamente disponibili per l'anno 2012 e relativamente al periodo dal 15/3 al 31/12, ammontano a € 461.768,91e sono così ripartite:

RISORSE STABILI:

Progressioni orizzontali già attribuite	76.591,46
Indennità di comparto	42.159,58
Reinquadramento polizia locale	2.383,19
Posizioni organizzative (retribuzione di posizione e di risultato)	46.023,93
Indennità per particolari responsabilità Art. 17 comma 2 lett. f)	5.560,67

Istituti organizzativi

Reperibilità	18.868,00
Turnazione, servizi festivi, art 24 da CCNL	129.380,00

RISORSE VARIABILI

produttività	140.802,08
---------------------	------------

TOTALE	461.768,91
---------------	-------------------

POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Le parti concordano sul particolare e strategico rilievo che assumono le posizioni di lavoro caratterizzate dalla diretta assunzione di elevata responsabilità di prodotto e di risultato (posizioni organizzative), per il personale di categoria D, come disciplinate dall'art. 8 e seguenti del CCNL 31/3/1999 e successive integrazioni e modificazioni.

Per il corrente anno 2012, così come previsto nell'accordo sottoscritto il 10/5/2012, sono confermate fino al 31 dicembre 2012 le n. 6 Posizioni Organizzative già individuate nei rispettivi Comuni, e sono altresì confermati gli importi delle relative retribuzioni di posizione e di risultato, come da determinazioni adottate in data 12/3/2012.

Si dà atto che la retribuzione di risultato della Posizione Organizzativa del Responsabile della Segreteria Amministrativa è quantificata in € 1.200,00 annui, anziché in € 1.170,00 come erroneamente riportato nella determinazione n. 13 del 12/3/2012.

Le parti si impegnano a definire i criteri generali di valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni per il conferimento degli incarichi, oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 16 del CCNL 31/3/1999, per il conferimento delle posizioni organizzative a decorrere dal 1° gennaio 2013.

La retribuzione di posizione attribuita assorbe tutte le competenze accessorie.

La retribuzione di risultato viene corrisposta al termine dell'anno, previa valutazione secondo il sistema di misurazione in vigore.

INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA'AI SENSI ART. 17 COMMA 2 LETTERA F) DEL CCNL 1/4/1999

Ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera f) del CCNL 1/4/1999, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del CCNL 9/5/2006, sono riconosciute le indennità per specifiche responsabilità al personale di categoria C e D non titolare di posizione organizzativa, a cui sono assegnate responsabilità di progetti o processi di particolare rilevanza o criticità e di autonomia operativa e decisionale.

Per il corrente anno 2012, così come previsto nell'accordo sottoscritto il 10/5/2012, sono confermate fino al 31 dicembre 2012 le indennità di responsabilità già individuate nei rispettivi Comuni, e sono altresì confermati i relativi importi e precisamente:

	dipendente	importo annuo	importo carico Unione 15/3 -31/12
BORGARO	n. 1 categoria D	600,00	475,00
BORGARO	n. 1 categoria D	600,00	475,00
CASELLE	n. 1 categoria D	702,00	555,75
CASELLE	n. 1 categoria D	702,00	555,75
CASELLE	N. 1 categoria D – vigilanza frazione Mappano	600,00	475,00
CASELLE	coordinatori VV.UU./Mercati	1.200,00	950,00
SETTIMO	n. 1 categoria D	500,00	395,83
SETTIMO	n. 1 categoria D	500,00	395,83
VOLPIANO	n. 1 categoria D al 90%	1.800,00	1.282,50
		totale	5.560,67

Le parti si impegnano a definire i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alla indennità di responsabilità oggetto di contrattazione ai sensi dell'art. 4 del CCNL 1/4/1999, per il loro conferimento a decorrere dal 1° gennaio 2013.

L'indennità di responsabilità è liquidata in unica soluzione a fine esercizio.

PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

L'art. 13 comma 5 del CCNL 22/1/2004 prevede la possibilità, al fine di favorire l'utilizzazione temporanea del personale degli enti da parte dell'unione, di disciplinare:

- lettera a) l'attribuzione di un particolare compenso incentivante, non superiore a € 25,00 su base mensile, strettamente correlato alle effettive prestazioni lavorative.
Si concorda l'attribuzione di tale compenso incentivante in **€ 200,00 annui**, da riconoscersi a tutto il personale in distacco all'Unione.
- lettera b) la corresponsione di una indennità per particolari responsabilità ai sensi dell'art. 17, comma 2 lettera f) del CCNL 1/4/1999 che si può cumulare con il compenso eventualmente percepito ad analogo titolo presso l'ente di provenienza. Si concorda il riconoscimento di tale indennità al personale del corpo di polizia municipale di categoria D in **€ 100,00 annui**

Nell'ambito del potenziamento quali-quantitativo del Corpo di Polizia Locale, l'Unione ritiene prioritario potenziare la presenza degli agenti sul territorio in orari serali/notturni e per tale motivo si ritiene utile incentivare la realizzazione del 3° turno e dei turni effettuati in orari non standard.

Si concorda la corresponsione dei quote di produttività di **€ 700,00 annui** per tutti gli agenti ed ufficiali che partecipano al 3° turno e di un compenso di € 30,00 per ogni servizio prestato nel 3° turno.

Pertanto gli istituti incentivanti sono così riassunti:

quote di produttività			
A)	€ 200,00 annui	compenso incentivante art. 13 c 5 lettera a) del CCNL 22/1/2004	da riconoscersi a tutto il personale in distacco all'Unione
B)	€ 700,00 annui	partecipazione al 3° turno	da riconoscersi agli agenti (categoria C) con rendicontazione dei servizi svolti con tipologia di controllo
	€ 800,00 annui	partecipazione al 3° turno, comprensivo della indennità di responsabilità art. 13 c 5 lettera b) del CCNL 22/1/2004	da riconoscersi agli ufficiali (categoria D) con rendicontazione dei servizi svolti con tipologia di controllo
C)	€ 30,00 per ogni servizio prestato nel 3° turno	partecipazione al 3° turno	da riconoscersi agli agenti ed ufficiali per ogni servizio prestato nel 3° turno (almeno 4 ore effettive di servizio per turno)
E)	€ 500,00 annui	maggiore responsabilità e flessibilità/capacità di adattamento	da riconoscersi al personale amministrativo ed al personale della polizia locale che non svolgerà il terzo turno, ad esclusione di impossibilità organizzative dipendenti dall'Ente

Per il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, le quote di produttività A), B) e C) sono cumulabili tra loro e con l'indennità di turno disciplinata dal CCNL.

Le quote A) ed E) sono cumulabili.

Le quote sono liquidate bimestralmente, come acconto e conguagliato a fine esercizio.

Il progetto è previsto per il periodo 15/3 – 31/12/2012 in via sperimentale.

MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE DI DOMENICA

Gli agenti del Corpo di Polizia Locale sono altresì impegnati nelle varie manifestazioni cittadine che si svolgono nei n. 6 Comuni costituenti l'Unione. Tali manifestazioni programmate di domenica richiedono l'impiego di agenti, anche quando queste coincidono con il giorno di riposo.

Per tali manifestazioni programmate di domenica e nelle quali il personale è chiamato in servizio in applicazione dell'art. 24 del C.C.N.L., al fine di remunerare il particolare impegno e disagio, è riconosciuta una indennità di € 10,00 per ogni ora di effettivo servizio.

Pertanto, per ogni servizio prestato nella domenica che coincide con il giorno di riposo, al dipendente è riconosciuto:

- indennità di cui all'art. 24, comma 1, del CCNL 14/9/2000 per un numero di ore pari a quelle prestate se pari od inferiore a n. 7 ore;
- diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo per un numero di ore pari a quelle prestate se pari od inferiore a n. 7 ore;
- indennità di € 10,00 per ogni ora prestata.

Il servizio eccedente le n. 7 ore (una giornata lavorativa) sono conteggiate come lavoro straordinario.

Le parti concordano di effettuare la verifica, nel mese di settembre, dell'utilizzo delle risorse decentrate così definito, al fine di apportare eventuali correttivi e modifiche che si rendessero necessarie, in particolare circa le modalità di erogazione dei buoni pasto.

Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti intendono definire la disciplina dei principali istituti contrattuali, rinviando a successivo confronto la trattazione di altre tematiche.

La delegazione di parte pubblica

f.to dott. Stefano Maggio

La delegazione di parte sindacale

f.to Cutala Maurizio


f.to Esposito Massimo

f.to Mecca Vittorio

f.to Graziano Giuseppina

f.to Mattiello Roberto

f.to Dubioso Angelo



UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

PROVINCIA di TORINO

Codice Fiscale 95018840017

Sede Amministrativa: p.zza V. Veneto 12 – Borgaro T.se

Tel. 011/42.11.106 – Fax 011/42.11.245

www.unionenet.it - email: protocollo@unionenet.it

Regolamentazione del diritto di sciopero

ai sensi della legge 146 del 12/6/1990 e s.m.i. recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, nonché dell'accordo collettivo nazionale del 19/9/2002 in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del Comparto Regioni – Autonomie Locali.

Tipologia del servizio pubblico essenziale: Attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica.

Prestazioni indispensabili svolte dal servizio di polizia locale limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti:

- a) attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori
- b) attività di rilevazione relativa all'infortunistica stradale con lesioni
- c) attività di pronto intervento sul patrimonio degli Enti
- d) attività della centrale operativa
- e) assistenza al servizio attinente alla rete stradale, in caso di sgombero della neve
- f) interventi di protezione civile, come previsti nei piani di protezione civile comunali.

contingenti di personale esonerato dallo sciopero: n. 9 unità complessive per ogni turno di cui almeno n. 1 unità per le sezioni locali di Borgaro, Caselle, San Mauro, Settimo e Volpiano (sono escluse le sezioni di San Benigno e Mappano) e n. 1 unità presso la Centrale operativa.

La squadra composta dal personale esonerato dallo sciopero sarà in servizio presso la sede del Comando di Via Italia 90.

Modalità:


- Il Comandante del Corpo Unificato della Polizia Locale o suo sostituto, in occasione di ogni sciopero, individua i nominativi del personale incluso nei contingenti minimi, adottando, ove possibile, criteri di rotazione;
- i nominativi sono comunicati agli interessati entro il quinto giorno precedente la data dello sciopero ovvero entro i due giorni successivi al ricevimento ufficiale della comunicazione dello sciopero, se inferiore. Il personale individuato ha diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendone la sostituzione, nel caso sia possibile prioritariamente con il personale che abbia dichiarato autonomamente la propria disponibilità con la presenza in servizio.

- durante lo sciopero i responsabili dovranno astenersi dall'assegnare lavoro straordinario al personale esonerato dallo sciopero o a quello che non avesse aderito allo sciopero stesso;
- le rappresentanze sindacali che indicano azioni di sciopero a livello locale ne daranno comunicazione con preavviso di almeno 10 giorni all'Ente, precisando la durata dell'astensione dal lavoro;
- in caso di revoca dello sciopero a livello locale le strutture e le rappresentanze sindacali che l'hanno indetto dovranno darne tempestiva comunicazione all'Ente ed al personale.

In caso di assemblea del personale, sia generale che di settore, sono individuati i contingenti minimi di personale per garantire i servizi essenziali individuati per i casi di sciopero. Il personale individuato può comunque partecipare all'assemblea, garantendo il servizio come disciplinato per il servizio di reperibilità.

Il presente disciplinare viene approvato in via sperimentale e potrà essere modificato ed integrato in base alle esigenze che verranno segnalate.

Copia del presente disciplinare verrà trasmesso ai Comuni costituenti l'Unione NET, per gli adempimenti di competenza.



UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

PROVINCIA di TORINO

Codice Fiscale 95018840017

Sede Amministrativa: p.zza V. Veneto 12 – Borgaro T.se

Tel. 011/42.11.106 – Fax 011/42.11.245

www.unionenet.it - email: protocollo@unionenet.it

BUONI PASTO

L'Ente stabilisce di erogare ai propri dipendenti il buono pasto sostitutivo del servizio mensa, in applicazione dell'art. 45, comma 1, del CCNL 14/9/2000.

Ai sensi degli artt. 45 e 46 del CCNL 14/9/2000 e dell'art.13 del CCNL 9/5/2006, si impartiscono le seguenti disposizioni.

Il lavoratore ha diritto a **n. 1 buono pasto per ogni giornata lavorativa**, in presenza delle seguenti condizioni:

- A) Essere alle dipendenze dell'Unione a tempo indeterminato o determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale, ovvero essere posto in posizione di distacco o in convenzione presso l'Unione. In caso di distacco o convenzione presso l'Unione **a tempo parziale**, il buono pasto è riconosciuto previa accordo con l'ente titolare del rapporto di lavoro.
- B) Prestare l'attività lavorativa, nella giornata, in misura superiore alle 6 ore con effettuazione della pausa di durata non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore. Il diritto al buono pasto è legato alla prestazione del servizio certificata dal sistema informatizzato di rilevazione della presenza.
- C) È da considerarsi attività lavorativa la prestazione resa a qualsiasi titolo (lavoro ordinario, lavoro straordinario, servizi festivi, ecc.).
- D) Non si ha diritto al buono pasto in caso di assenza giornaliera di qualsiasi tipo. Non concorrono al conteggio delle ore utili per avere diritto al buono pasto le ore di assenza dal servizio giustificate per assemblea, permessi per attività sindacale, allattamento.
- E) La **pausa pranzo** è da considerarsi al di fuori dell'orario di lavoro, di norma nella fascia oraria dalle 12,00 alle 14,30, e va obbligatoriamente rilevata dalla timbratura in uscita/entrata, a prescindere dall'utilizzo del buono pasto.

Per il personale appartenente al **Comando di Polizia Locale dell'Unione**, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi, con specifico riferimento a quelli connessi all'area della vigilanza, fermo restando l'attribuzione del buono pasto, usufruisce di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in trenta minuti collocata alla fine del 1° turno ed all'inizio del 2° turno di lavoro. Per il 3° turno la pausa è determinata in trenta minuti ed è effettuata di norma nella fascia oraria dalle 19,30 alle 20,00 e, in assenza di timbratura, è conteggiata d'ufficio nell'orario di lavoro, salvo diversa comunicazione da parte del Responsabile del Servizio.

Per i servizi di domenica o giornate festive, la pausa è effettuata con durata non inferiore a trenta minuti, di norma nella fascia oraria dalle 12,00 alle 14,00 e, in assenza di timbratura, è conteggiata d'ufficio nell'orario di lavoro nella misura di trenta minuti.

Il buono pasto:

1. ha valore nominale di € 5,29 che corrisponde ai due terzi del costo unitario del buono stesso ed il terzo a carico del dipendente sarà corrisposto direttamente all'esercente presso il quale verrà utilizzato il buono.
2. non è cedibile, non è commerciabile, non è convertibile in denaro.

3. è spendibile entro la data di scadenza indicata sul buono stesso. Decorso tale termine, il buono non può essere restituito né sostituito.
4. può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli esercizi convenzionati.

Distribuzione dei buoni pasto

I buoni pasto saranno disponibili presso ogni Sezione Comunale e presso la Segreteria del Comando per il personale che ha la sede lavorativa in Via Italia 90 bis, con le seguenti modalità:

- ❖ il ritiro dei buoni pasto dovrà essere effettuato **direttamente dall'utilizzatore**; la consegna ad altra persona sarà possibile soltanto previa comunicazione scritta (anche tramite posta elettronica) del nominativo della persona incaricata del ritiro.
- ❖ i buoni pasto sono consegnati al dipendente in via anticipata in misura non superiore a venti buoni. Periodicamente verrà effettuato il controllo sul numero dei buoni pasto ritirati ed il numero dei buoni pasto cui lo stesso ha diritto (sul tabulato mensile delle rilevazioni presenze di ciascun dipendente, con il codice BP verrà indicato il numero dei buoni pasto spettanti) al fine di poter effettuare i necessari conteggi.

Art.45 CCNL 14/9/2000: "Mensa"

Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell'art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.

Sono fatti salvi gli eventuali accordi di maggior favore in atto.

Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo pari ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall'ente.

Il servizio di mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori ed alle persone non autosufficienti e per il personale degli enti che gestiscono le mense nonché quelli per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare il pasto in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa. Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio.

In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.

Art.46 CCNL 14/9/2000: "Buono pasto"

Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4 dell'articolo precedente.

I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 45, comma 2.

Il personale in posizione di comando che si trovi nelle condizioni previste dal presente articolo riceve i buoni pasto dall'ente ove presta servizio.

Art. 13 CCNL 9/5/2006: "Disposizioni in materia di buoni pasto"

Nell'ambito della complessiva disciplina degli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, gli enti individuano, in sede di contrattazione decentrata integrativa, quelle particolari e limitate figure professionali che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi e anche dell'impossibilità di introdurre modificazioni nell'organizzazione del lavoro, con specifico riferimento a quelli connessi all'area della protezione civile, all'area della vigilanza e all'area scolastica ed educativa ed alla attività delle biblioteca, fermo restando l'attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa, che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro



UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

PROVINCIA di TORINO

Codice Fiscale 95018840017

Sede Amministrativa: p.zza V. Veneto 12 – Borgaro T.se

Tel. 011/42.11.106 – Fax 011/42.11.245

www.unionenet.it - email: protocollo@unionenet.it

Disciplinare del servizio di reperibilità

E' istituito il servizio di reperibilità del Comando della Polizia Locale.

Il servizio di pronta reperibilità costituisce servizio essenziale. E' attivato, per tutti i giorni dell'anno, durante le ore di non copertura del servizio di Polizia locale con personale in servizio su tutto il territorio dei Comuni costituenti l'Unione NET (dall'1 o dalle 2 fino alle 7) e per tutte le ore non coperte dal servizio domeniche e nelle festività.

Il Servizio di reperibilità viene attivato tramite la Centrale Operativa ovvero tramite il servizio di risponditore durante l'orario di inattività della Centrale Operativa, nei seguenti casi:

- Calamità naturali o comunque situazioni di emergenza legate alla Protezione Civile;
- Emergenze ed interventi legati al patrimonio immobiliare comunale;
- Attività di supporto ad eventuali interventi degli uffici tecnici comunali per problemi di viabilità;
- Eventuale supporto ad eventuali interventi dei Carabinieri, per particolari emergenze;
- Eventi straordinari per i quali l'attivazione è autorizzata dal Comandante dell'Unione.

Di norma, la Centrale Operativa avvisa l'ufficiale in reperibilità il quale, valutata la necessità, attiva gli agenti/graduati nel numero ritenuto congruo e stabilisce altresì il punto di attestamento.

I turni di reperibilità sono disposti per giornate solari.

Per l'effettuazione del servizio di reperibilità il personale è diviso in squadre, di norma così composte:

- n. 1 agente/sottufficiale per ogni sezione (con programmazione a cura delle sezioni comunali)
- n. 1 addetto alla centrale operativa (con programmazione autonoma)
- n. 1 ufficiale (con programmazione unica: a rotazione tra gli ufficiali dell'Unione NET)

per un totale di **n. 7 unità** per ogni turno di reperibilità, rimane escluso San Benigno.

Il dipendente non può essere messo in reperibilità per più di sei volte (periodi) in un mese. Il periodo è conteggiato nell'ambito di una giornata di 24 ore.

È esentato dal servizio di reperibilità il dipendente esentato dall'effettuare il 3° turno e precisamente:

- per motivi di salute (accertati dal medico competente D. Lgs. 81/2008);
- al rientro dalla maternità/paternità, secondo la normativa vigente;
- al compimento del 57° anno di età per le donne e del 58° anno di età per gli uomini. Gli agenti potranno comunque chiedere, volontariamente, di effettuare il servizio di reperibilità anche oltre i citati limiti.

Nel caso di chiamata, il dipendente si recherà presso la propria sezione e poi con l'auto di servizio si recherà sul punto di attestamento comunicato dall'ufficiale.

Al dipendente in reperibilità avrà in dotazione un telefono cellulare di servizio e dovrà rendersi rintracciabile verificando, a inizio del servizio di reperibilità, la funzionalità del telefono.

La fornitura dei telefoni cellulari sarà effettuata entro il 31 luglio p.v.

Una volta fissato il turno, ogni modifica può essere realizzata, solo subordinatamente a specifica autorizzazione del Dirigente, fatto salvo per i casi di malattia o infortunio degli interessati.

Il dipendente che, essendo in servizio di reperibilità, non risultasse reperibile, perde il compenso maturato per il turno ed è soggetto a provvedimenti disciplinari.

Al personale che svolge il servizio di reperibilità spettano:

- l'indennità di reperibilità secondo la misura stabilita dagli artt. 23 e 24 del CCNL 14/09/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Detta indennità compete per i soli periodi di "attesa" o di "disponibilità" e non anche per i periodi di reale prestazione lavorativa a qualsiasi titolo prestata, ivi compreso lo straordinario elettorale.
- il pagamento dello straordinario in caso di chiamata, con intervento operativo durante la reperibilità, secondo le modalità in vigore ovvero, su richiesta, con equivalente recupero orario.

Il presente disciplinare viene approvato in via sperimentale e potrà essere modificato ed integrato in base alle esigenze che verranno segnalate.

Copia del presente disciplinare verrà trasmesso ai Comuni costituenti l'Unione NET, per gli adempimenti di competenza.

Art.23 CCNL 14/9/2000 - Reperibilità

Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di L.20.000 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art.15 del CCNL dell'1.4.1999. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.

In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese; gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari.

L'indennità di reperibilità di cui al comma 1 non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità

cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.

Art. 11 CCNL 5/10/2001 - Integrazione disciplina della reperibilità

L'art. 23 del CCNL del 14.9.2000 è integrato con il seguente comma:

" 5. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell'art.38, comma 7 o dell'art.38-bis, con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui ai commi 1 e 4."



UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

**CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA
INTEGRATIVA
ACCORDO ANNO 2012**

Premesso che:

- a) negli incontri tenutisi in data 18/4 – 10/5 – 24/5 e 31/5/2012 le parti negoziali della delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo decentrato integrativo per il corrente anno 2012;
- b) il Revisore dei Conti ha certificato, in data 12/6/2012, la compatibilità dei costi con le risorse stanziare e disponibili ed il rispetto dei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale ed i limiti di spesa di personale delle vigenti disposizioni, ai sensi dell'art. 40 bis, comma 3, del D. Lgs. 165/2001;
- c) la Giunta dell'Unione, con deliberazione in data 13/6/2012 n. 14, ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'accordo;

Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica sottoscrive l'allegato accordo decentrato integrativo per l'anno 2012.

Borgaro Torinese, 25/06/2012

**IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE
TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
Dott. Stefano MAGGIO**

UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA

VERBALE N.1/2012

In data 31 maggio 2012, alle ore 13,00, presso la Sala Consigliare del Comune di Settimo Torinese ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica, come costituita con deliberazione della Giunta dell'Unione e la delegazione trattante di parte sindacale, come da convocazione di prot. 1740 del 28/5/2012.

Risultano presenti:

- **Per delegazione trattante di parte pubblica:**
MAGGIO dott. Stefano - Presidente
SUGLIANO dott.ssa Ulrica assente

- **Delegazione trattante di parte sindacale:**
R.S.U.:
Mattiello Roberto
Graziano Giuseppina
Massa Maurizio

ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI:

CGIL – FP : Esposito Massimo, Mecca Vittorio
CISL-FPS
UIL – FPL : Cutaia Maurizio
DICCAP
SULPM : Pagliasso Serena

Si richiama l'accordo sindacale sottoscritto in data 10/5/2012 tra l'Unione e le OO.SS. nonché quanto stabilito nelle successive riunioni tenutesi in data 24/5/2012 e in data 31/5/2012.

Si prende atto che:

con determinazione dirigenziale assunta in data odierna sono state quantificate le risorse trasferite dagli Enti di provenienza del personale (Comuni di Borgaro, Caselle, San Benigno, San Mauro, Settimo e Volpiano) così come previsto nell'accordo sindacale sottoscritto il 10/5/2012 riportando le stesse, per il corrente anno 2012, al periodo dal 15 marzo al 31 dicembre (9,5 dodicesimi) cioè a decorrere dalla data di trasferimento della funzione della polizia locale e del distacco del relativo personale da parte dei Comuni costituenti l'Unione, nonché l'implementazione dell'Unione con proprie risorse .

Le risorse a disposizione sono così quantificate:

- € 454.894,30 per le risorse decentrate
- € 26.085,42 per buoni pasto
- € 36.053,93 per lavoro straordinario
- € 66.000,00 implementazione dell'Unione.

Le parti concordano quanto segue:

REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Le parti sottoscrivono la regolamentazione del diritto di sciopero allegato al presente contratto decentrato.

REPERIBILITA'

È istituito il servizio di reperibilità del Comando di Polizia Locale. Le parti sottoscrivono l'allegato disciplinare.

BUONI PASTO

Ai sensi degli artt. 45 e 46 del CCNL 14/9/2000 e successive integrazioni e modificazioni, è istituito il servizio di mensa mediante attribuzione al personale di buoni pasto, disciplinati come riportato nell'allegato al presente contratto decentrato che le parti sottoscrivono.

La spesa dei buoni pasto è quantificata in via presunta per un importo pari ad € 85.210,81.

STRAORDINARI

Le risorse da destinarsi al lavoro straordinario per la funzione della polizia locale, per il periodo 15/3 – 31/12/2012, sono quantificate in complessivi € **36.053,93** pari alle risorse trasferite dagli enti costituenti l'Unione.

RICORRENZA DEL SANTO PATRONO

Ai sensi dell'art. 18 comma 6 del CCNL 6/7/1995, è da considerarsi giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente in distacco presta effettivamente servizio (Comune sede della Sezione/Ufficio presso cui il dipendente è formalmente assegnato), indipendentemente dal Comune distaccante. In tale giornata l'orario sarà stabilito tenendo conto delle modalità di svolgimento delle feste patronali dei singoli Enti e sarà retribuita con le modalità di cui infra Feste comandate.

La giornata festiva del Santo Patrono, per l'anno 2012 è così individuata, per ogni Comune costituente l'Unione:

dipendenti in servizio a:	
BORGARO	lunedì 24 settembre
CASELLE	lunedì 17 settembre
SAN BENIGNO	lunedì 9 luglio
SAN MAURO	martedì 18 settembre
SETTIMO	lunedì 3 settembre
VOLPIANO	venerdì 29 giugno
frazione Mappano	in relazione al Comune distaccante

FESTE COMANDATE

Nelle feste comandate il servizio sarà prestato per n. 4 ore (indicativamente dalle 8,30 alle 12,30) e sarà conteggiato come straordinario seguendone la relativa disciplina per quanto riguarda il pagamento o il recupero.

Le feste comandate sono così individuate:

capodanno	1° gennaio
epifania	6 gennaio
pasqua	
lunedì dell'angelo	
festa della liberazione	25 aprile
festa del lavoro	1° maggio
festa della repubblica	2 giugno
assunzione	15 agosto
ognissanti	1° novembre
immacolata concezione	8 dicembre
natale	25 dicembre
santo stefano	26 dicembre
festa patronale	

DESTINAZIONE RISORSE DECENTRATE

Le risorse del fondo risorse decentrate complessivamente disponibili per l'anno 2012 e relativamente al periodo dal 15/3 al 31/12, ammontano a € 461.768,91 e sono così ripartite:

RISORSE STABILI:

Progressioni orizzontali già attribuite	76.591,46
Indennità di comparto	42.159,58
Reinquadramento polizia locale	2.383,19
Posizioni organizzative (retribuzione di posizione e di risultato)	46.023,93
Indennità per particolari responsabilità Art. 17 comma 2 lett. f)	5.560,67

Istituti organizzativi

Reperibilità	18.868,00
Turnazione, servizi festivi, art 24 da CCNL	129.380,00

RISORSE VARIABILI

produttività	140.802,08
--------------	------------

TOTALE	461.768,91
---------------	-------------------

POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Le parti concordano sul particolare e strategico rilievo che assumono le posizioni di lavoro caratterizzate dalla diretta assunzione di elevata responsabilità di prodotto e di risultato (posizioni organizzative), per il personale di categoria D, come disciplinate dall'art. 8 e seguenti del CCNL 31/3/1999 e successive integrazioni e modificazioni.

Per il corrente anno 2012, così come previsto nell'accordo sottoscritto il 10/5/2012, sono confermate fino al 31 dicembre 2012 le n. 6 Posizioni Organizzative già individuate nei rispettivi Comuni, e sono altresì confermati gli importi delle relative retribuzioni di posizione e di risultato, come da determinazioni adottate in data 12/3/2012.

Si dà atto che la retribuzione di risultato della Posizione Organizzativa del Responsabile della Segreteria Amministrativa è quantificata in € 1.200,00 annui, anziché in € 1.170,00 come erroneamente riportato nella determinazione n. 13 del 12/3/2012.

Le parti si impegnano a definire i criteri generali di valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni per il conferimento degli incarichi, oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 16 del CCNL 31/3/1999, per il conferimento delle posizioni organizzative a decorrere dal 1° gennaio 2013.

La retribuzione di posizione attribuita assorbe tutte le competenze accessorie.

La retribuzione di risultato viene corrisposta al termine dell'anno, previa valutazione secondo il sistema di misurazione in vigore.

INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' AI SENSI ART. 17 COMMA 2 LETTERA F) DEL CCNL 1/4/1999

Ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera f) del CCNL 1/4/1999, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del CCNL 9/5/2006, sono riconosciute le indennità per specifiche responsabilità al personale di categoria C e D non titolare di posizione organizzativa, a cui sono assegnate responsabilità di progetti o processi di particolare rilevanza o criticità e di autonomia operativa e decisionale.

Per il corrente anno 2012, così come previsto nell'accordo sottoscritto il 10/5/2012, sono confermate fino al 31 dicembre 2012 le indennità di responsabilità già individuate nei rispettivi Comuni, e sono altresì confermati i relativi importi e precisamente:

	dipendente	importo annuo	importo carico Unione 15/3 -31/12
BORGARO	n. 1 categoria D	600,00	475,00
BORGARO	n. 1 categoria D	600,00	475,00
CASELLE	n. 1 categoria D	702,00	555,75
CASELLE	n. 1 categoria D	702,00	555,75
CASELLE	N. 1 categoria D – vigilanza frazione Mappano	600,00	475,00
CASELLE	coordinatori VV.UU./Mercati	1.200,00	950,00
SETTIMO	n. 1 categoria D	500,00	395,83
SETTIMO	n. 1 categoria D	500,00	395,83
VOLPIANO	n. 1 categoria D al 90%	1.800,00	1.282,50
		totale	5.560,67

Le parti si impegnano a definire i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alla indennità di responsabilità oggetto di contrattazione ai sensi dell'art. 4 del CCNL 1/4/1999, per il loro conferimento a decorrere dal 1° gennaio 2013.

L'indennità di responsabilità è liquidata in unica soluzione a fine esercizio.

PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

L'art. 13 comma 5 del CCNL 22/1/2004 prevede la possibilità, al fine di favorire l'utilizzazione temporanea del personale degli enti da parte dell'unione, di disciplinare:

- lettera a) l'attribuzione di un particolare compenso incentivante, non superiore a € 25,00 su base mensile, strettamente correlato alle effettive prestazioni lavorative.
Si concorda l'attribuzione di tale compenso incentivante in **€ 200,00 annui**, da riconoscersi a tutto il personale in distacco all'Unione.
- lettera b) la corresponsione di una indennità per particolari responsabilità ai sensi dell'art. 17, comma 2 lettera f) del CCNL 1/4/1999 che si può cumulare con il compenso eventualmente percepito ad analogo titolo presso l'ente di provenienza. Si concorda il riconoscimento di tale indennità al personale del corpo di polizia municipale di categoria D in **€ 100,00 annui**

Nell'ambito del potenziamento quali-quantitativo del Corpo di Polizia Locale, l'Unione ritiene prioritario potenziare la presenza degli agenti sul territorio in orari serali/notturni e per tale motivo si ritiene utile incentivare la realizzazione del 3° turno e dei turni effettuati in orari non standard.

Si concorda la corresponsione dei quote di produttività di **€ 700,00 annui** per tutti gli agenti ed ufficiali che partecipano al 3° turno e di un compenso di € 30,00 per ogni servizio prestato nel 3° turno.

Pertanto gli istituti incentivanti sono così riassunti:

quote di produttività			
A)	€ 200,00 annui	compenso incentivante art. 13 c 5 lettera a) del CCNL 22/1/2004	da riconoscersi a tutto il personale in distacco all'Unione
B)	€ 700,00 annui	partecipazione al 3° turno	da riconoscersi agli agenti (categoria C) con rendicontazione dei servizi svolti con tipologia di controllo
	€ 800,00 annui	partecipazione al 3° turno, comprensivo della indennità di responsabilità art. 13 c 5 lettera b) del CCNL 22/1/2004	da riconoscersi agli ufficiali (categoria D) con rendicontazione dei servizi svolti con tipologia di controllo
C)	€ 30,00 per ogni servizio prestato nel 3° turno	partecipazione al 3° turno	da riconoscersi agli agenti ed ufficiali per ogni servizio prestato nel 3° turno (almeno 4 ore effettive di servizio per turno)
E)	€ 500,00 annui	maggiore responsabilità e flessibilità/capacità di adattamento	da riconoscersi al personale amministrativo ed al personale della polizia locale che non svolgerà il terzo turno, ad esclusione di impossibilità organizzative dipendenti dall'Ente

Per il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, le quote di produttività A), B) e C) sono cumulabili tra loro e con l'indennità di turno disciplinata dal CCNL.

Le quote A) ed E) sono cumulabili.

Le quote sono liquidate bimestralmente, come acconto e conguagliato a fine esercizio.

Il progetto è previsto per il periodo 15/3 – 31/12/2012 in via sperimentale.

MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE DI DOMENICA

Gli agenti del Corpo di Polizia Locale sono altresì impegnati nelle varie manifestazioni cittadine che si svolgono nei n. 6 Comuni costituenti l'Unione. Tali manifestazioni programmate di domenica richiedono l'impiego di agenti, anche quando queste coincidono con il giorno di riposo.

Per tali manifestazioni programmate di domenica e nelle quali il personale è chiamato in servizio in applicazione dell'art. 24 del C.C.N.L., al fine di remunerare il particolare impegno e disagio, è riconosciuta una indennità di € 10,00 per ogni ora di effettivo servizio.

Pertanto, per ogni servizio prestato nella domenica che coincide con il giorno di riposo, al dipendente è riconosciuto:

- indennità di cui all'art. 24, comma 1, del CCNL 14/9/2000 per un numero di ore pari a quelle prestate se pari od inferiore a n. 7 ore;
- diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo per un numero di ore pari a quelle prestate se pari od inferiore a n. 7 ore;
- indennità di € 10,00 per ogni ora prestata.

Il servizio eccedente le n. 7 ore (una giornata lavorativa) sono conteggiate come lavoro straordinario.

Le parti concordano di effettuare la verifica, nel mese di settembre, dell'utilizzo delle risorse decentrate così definito, al fine di apportare eventuali correttivi e modifiche che si rendessero necessarie, in particolare circa le modalità di erogazione dei buoni pasto.

Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti intendono definire la disciplina dei principali istituti contrattuali, rinviando a successivo confronto la trattazione di altre tematiche.

La delegazione di parte pubblica

f.to dott. Stefano Maggio

La delegazione di parte sindacale

f.to Cutaia Maurizio


f.to Esposito Massimo

f.to Mecca Vittorio

f.to Graziano Giuseppina

f.to Mattiello Roberto

f.to Dubioso Angelo



UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

PROVINCIA di TORINO

Codice Fiscale 95018840017

Sede Amministrativa: p.zza V. Veneto 12 – Borgaro T.se

Tel. 011/42.11.106 – Fax 011/42.11.245

www.unionenet.it - email: protocollo@unionenet.it

Regolamentazione del diritto di sciopero

ai sensi della legge 146 del 12/6/1990 e s.m.i. recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, nonché dell'accordo collettivo nazionale del 19/9/2002 in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del Comparto Regioni – Autonomie Locali.

Tipologia del servizio pubblico essenziale: Attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica.

Prestazioni indispensabili svolte dal servizio di polizia locale limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti:

- a) attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori
- b) attività di rilevazione relativa all'infortunistica stradale con lesioni
- c) attività di pronto intervento sul patrimonio degli Enti
- d) attività della centrale operativa
- e) assistenza al servizio attinente alla rete stradale, in caso di sgombero della neve
- f) interventi di protezione civile, come previsti nei piani di protezione civile comunali.

contingenti di personale esonerato dallo sciopero: n. 9 unità complessive per ogni turno di cui almeno n. 1 unità per le sezioni locali di Borgaro, Caselle, San Mauro, Settimo e Volpiano (sono escluse le sezioni di San Benigno e Mappano) e n. 1 unità presso la Centrale operativa.

La squadra composta dal personale esonerato dallo sciopero sarà in servizio presso la sede del Comando di Via Italia 90.

Modalità:

- Il Comandante del Corpo Unificato della Polizia Locale o suo sostituto, in occasione di ogni sciopero, individua i nominativi del personale incluso nei contingenti minimi, adottando, ove possibile, criteri di rotazione;
- i nominativi sono comunicati agli interessati entro il quinto giorno precedente la data dello sciopero ovvero entro i due giorni successivi al ricevimento ufficiale della comunicazione dello sciopero, se inferiore. Il personale individuato ha diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendone la sostituzione, nel caso sia possibile prioritariamente con il personale che abbia dichiarato autonomamente la propria disponibilità con la presenza in servizio.

- durante lo sciopero i responsabili dovranno astenersi dall'assegnare lavoro straordinario al personale esonerato dallo sciopero o a quello che non avesse aderito allo sciopero stesso;
- le rappresentanze sindacali che indicano azioni di sciopero a livello locale ne daranno comunicazione con preavviso di almeno 10 giorni all'Ente, precisando la durata dell'astensione dal lavoro;
- in caso di revoca dello sciopero a livello locale le strutture e le rappresentanze sindacali che l'hanno indetto dovranno darne tempestiva comunicazione all'Ente ed al personale.

In caso di assemblea del personale, sia generale che di settore, sono individuati i contingenti minimi di personale per garantire i servizi essenziali individuati per i casi di sciopero. Il personale individuato può comunque partecipare all'assemblea, garantendo il servizio come disciplinato per il servizio di reperibilità.

Il presente disciplinare viene approvato in via sperimentale e potrà essere modificato ed integrato in base alle esigenze che verranno segnalate.

Copia del presente disciplinare verrà trasmesso ai Comuni costituenti l'Unione NET, per gli adempimenti di competenza.



UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

PROVINCIA di TORINO

Codice Fiscale 95018840017

Sede Amministrativa: p.zza V. Veneto 12 – Borgaro T.se

Tel. 011/42.11.106 – Fax 011/42.11.245

www.unionenet.it - email: protocollo@unionenet.it

BUONI PASTO

L'Ente stabilisce di erogare ai propri dipendenti il buono pasto sostitutivo del servizio mensa, in applicazione dell'art. 45, comma 1, del CCNL 14/9/2000.

Ai sensi degli artt. 45 e 46 del CCNL 14/9/2000 e dell'art.13 del CCNL 9/5/2006, si impartiscono le seguenti disposizioni.

Il lavoratore ha diritto a **n. 1 buono pasto per ogni giornata lavorativa**, in presenza delle seguenti condizioni:

- A) Essere alle dipendenze dell'Unione a tempo indeterminato o determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale, ovvero essere posto in posizione di distacco o in convenzione presso l'Unione. In caso di distacco o convenzione presso l'Unione **a tempo parziale**, il buono pasto è riconosciuto previa accordo con l'ente titolare del rapporto di lavoro.
- B) Prestare l'attività lavorativa, nella giornata, in misura superiore alle 6 ore con effettuazione della pausa di durata non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore. Il diritto al buono pasto è legato alla prestazione del servizio certificata dal sistema informatizzato di rilevazione della presenza.
- C) È da considerarsi attività lavorativa la prestazione resa a qualsiasi titolo (lavoro ordinario, lavoro straordinario, servizi festivi, ecc.).
- D) Non si ha diritto al buono pasto in caso di assenza giornaliera di qualsiasi tipo. Non concorrono al conteggio delle ore utili per avere diritto al buono pasto le ore di assenza dal servizio giustificate per assemblea, permessi per attività sindacale, allattamento.
- E) La **pausa pranzo** è da considerarsi al di fuori dell'orario di lavoro, di norma nella fascia oraria dalle 12,00 alle 14,30, e va obbligatoriamente rilevata dalla timbratura in uscita/entrata, a prescindere dall'utilizzo del buono pasto.

Per il personale appartenente al **Comando di Polizia Locale dell'Unione**, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi, con specifico riferimento a quelli connessi all'area della vigilanza, fermo restando l'attribuzione del buono pasto, usufruisce di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in trenta minuti collocata alla fine del 1° turno ed all'inizio del 2° turno di lavoro. Per il 3° turno la pausa è determinata in trenta minuti ed è effettuata di norma nella fascia oraria dalle 19,30 alle 20,00 e, in assenza di timbratura, è conteggiata d'ufficio nell'orario di lavoro, salvo diversa comunicazione da parte del Responsabile del Servizio.

Per i servizi di domenica o giornate festive, la pausa è effettuata con durata non inferiore a trenta minuti, di norma nella fascia oraria dalle 12,00 alle 14,00 e, in assenza di timbratura, è conteggiata d'ufficio nell'orario di lavoro nella misura di trenta minuti.

Il buono pasto:

1. ha valore nominale di € 5,29 che corrisponde ai due terzi del costo unitario del buono stesso ed il terzo a carico del dipendente sarà corrisposto direttamente all'esercente presso il quale verrà utilizzato il buono.
2. non è cedibile, non è commerciabile, non è convertibile in denaro.

3. è spendibile entro la data di scadenza indicata sul buono stesso. Decorso tale termine, il buono non può essere restituito né sostituito.
4. può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli esercizi convenzionati.

Distribuzione dei buoni pasto

I buoni pasto saranno disponibili presso ogni Sezione Comunale e presso la Segreteria del Comando per il personale che ha la sede lavorativa in Via Italia 90 bis, con le seguenti modalità:

- ❖ il ritiro dei buoni pasto dovrà essere effettuato **direttamente dall'utilizzatore**; la consegna ad altra persona sarà possibile soltanto previa comunicazione scritta (anche tramite posta elettronica) del nominativo della persona incaricata del ritiro.
- ❖ i buoni pasto sono consegnati al dipendente in via anticipata in misura non superiore a venti buoni. Periodicamente verrà effettuato il controllo sul numero dei buoni pasto ritirati ed il numero dei buoni pasto cui lo stesso ha diritto (sul tabulato mensile delle rilevazioni presenze di ciascun dipendente, con il codice BP verrà indicato il numero dei buoni pasto spettanti) al fine di poter effettuare i necessari conteggi.

Art.45 CCNL 14/9/2000: "Mensa"

Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell'art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.

Sono fatti salvi gli eventuali accordi di maggior favore in atto.

Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo pari ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall'ente.

Il servizio di mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori ed alle persone non autosufficienti e per il personale degli enti che gestiscono le mense nonché quelli per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare il pasto in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa. Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio.

In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.

Art.46 CCNL 14/9/2000: "Buono pasto"


Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4 dell'articolo precedente.

I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 45, comma 2.

Il personale in posizione di comando che si trovi nelle condizioni previste dal presente articolo riceve i buoni pasto dall'ente ove presta servizio.

Art. 13 CCNL 9/5/2006: "Disposizioni in materia di buoni pasto"

Nell'ambito della complessiva disciplina degli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, gli enti individuano, in sede di contrattazione decentrata integrativa, quelle particolari e limitate figure professionali che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi e anche dell'impossibilità di introdurre modificazioni nell'organizzazione del lavoro, con specifico riferimento a quelli connessi all'area della protezione civile, all'area della vigilanza e all'area scolastica ed educativa ed alla attività delle biblioteca, fermo restando l'attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa, che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro



UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

PROVINCIA di TORINO

Codice Fiscale 95018840017

Sede Amministrativa: p.zza V. Veneto 12 – Borgaro T.se

Tel. 011/42.11.106 – Fax 011/42.11.245

www.unionenet.it - email: protocollo@unionenet.it

Disciplinare del servizio di reperibilità

E' istituito il servizio di reperibilità del Comando della Polizia Locale.

Il servizio di pronta reperibilità costituisce servizio essenziale. E' attivato, per tutti i giorni dell'anno, durante le ore di non copertura del servizio di Polizia locale con personale in servizio su tutto il territorio dei Comuni costituenti l'Unione NET (dall'1 o dalle 2 fino alle 7) e per tutte le ore non coperte dal servizio domeniche e nelle festività.

Il Servizio di reperibilità viene attivato tramite la Centrale Operativa ovvero tramite il servizio di risponditore durante l'orario di inattività della Centrale Operativa, nei seguenti casi:

- Calamità naturali o comunque situazioni di emergenza legate alla Protezione Civile;
- Emergenze ed interventi legati al patrimonio immobiliare comunale;
- Attività di supporto ad eventuali interventi degli uffici tecnici comunali per problemi di viabilità;
- Eventuale supporto ad eventuali interventi dei Carabinieri, per particolari emergenze;
- Eventi straordinari per i quali l'attivazione è autorizzata dal Comandante dell'Unione.

Di norma, la Centrale Operativa avvisa l'ufficiale in reperibilità il quale, valutata la necessità, attiva gli agenti/graduati nel numero ritenuto congruo e stabilisce altresì il punto di attestamento.

I turni di reperibilità sono disposti per giornate solari.

Per l'effettuazione del servizio di reperibilità il personale è diviso in squadre, di norma così composte:

- n. 1 agente/sottufficiale per ogni sezione (con programmazione a cura delle sezioni comunali)
- n. 1 addetto alla centrale operativa (con programmazione autonoma)
- n. 1 ufficiale (con programmazione unica: a rotazione tra gli ufficiali dell'Unione NET)

per un totale di **n. 7 unità** per ogni turno di reperibilità, rimane escluso San Benigno.

Il dipendente non può essere messo in reperibilità per più di sei volte (periodi) in un mese. Il periodo è conteggiato nell'ambito di una giornata di 24 ore.

È esentato dal servizio di reperibilità il dipendente esentato dall'effettuare il 3° turno e precisamente:

- per motivi di salute (accertati dal medico competente D. Lgs. 81/2008);
- al rientro dalla maternità/paternità, secondo la normativa vigente;
- al compimento del 57° anno di età per le donne e del 58° anno di età per gli uomini. Gli agenti potranno comunque chiedere, volontariamente, di effettuare il servizio di reperibilità anche oltre i citati limiti.

Nel caso di chiamata, il dipendente si recherà presso la propria sezione e poi con l'auto di servizio si recherà sul punto di attestamento comunicato dall'ufficiale.

Al dipendente in reperibilità avrà in dotazione un telefono cellulare di servizio e dovrà rendersi rintracciabile verificando, a inizio del servizio di reperibilità, la funzionalità del telefono.

La fornitura dei telefoni cellulari sarà effettuata entro il 31 luglio p.v.

Una volta fissato il turno, ogni modifica può essere realizzata, solo subordinatamente a specifica autorizzazione del Dirigente, fatto salvo per i casi di malattia o infortunio degli interessati.

Il dipendente che, essendo in servizio di reperibilità, non risultasse reperibile, perde il compenso maturato per il turno ed è soggetto a provvedimenti disciplinari.

Al personale che svolge il servizio di reperibilità spettano:

- l'indennità di reperibilità secondo la misura stabilita dagli artt. 23 e 24 del CCNL 14/09/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Detta indennità compete per i soli periodi di "attesa" o di "disponibilità" e non anche per i periodi di reale prestazione lavorativa a qualsiasi titolo prestata, ivi compreso lo straordinario elettorale.
- il pagamento dello straordinario in caso di chiamata, con intervento operativo durante la reperibilità, secondo le modalità in vigore ovvero, su richiesta, con equivalente recupero orario.

Il presente disciplinare viene approvato in via sperimentale e potrà essere modificato ed integrato in base alle esigenze che verranno segnalate.

Copia del presente disciplinare verrà trasmesso ai Comuni costituenti l'Unione NET, per gli adempimenti di competenza.

Art.23 CCNL 14/9/2000 - Reperibilità

Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di L.20.000 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art.15 del CCNL dell'1.4.1999. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.

In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese; gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari.

L'indennità di reperibilità di cui al comma 1 non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità

cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.

Art. 11 CCNL 5/10/2001 - Integrazione disciplina della reperibilità

L'art. 23 del CCNL del 14.9.2000 è integrato con il seguente comma:

" 5. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell'art.38, comma 7 o dell'art.38-bis, con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui ai commi 1 e 4."